

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2021, il giorno sette Aprile, alle ore 12:30 presso gli uffici della Città metropolitana, il Sindaco VIRGINIO MEROLA, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città metropolitana.

ATTO N.86 - I.P. 1167/2021 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.2.0.0/5/2020

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA (Area pianificazione territoriale)

SUAP Unione Reno Galliera. Procedimento ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 160/2010 con le modalità di cui all'art. 53 L.R. 24/2017 per ampliamento deposito automezzi e realizzazione di nuovo fabbricato uso deposito materiali e automezzi con contestuale richiesta di rilascio di permesso di costruire e valutazione progetto VVF Ditta Avola. Determinazioni di competenza. Valutazione ambientale e parere sismico.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale

Oggetto: SUAP Unione Reno Galliera. Procedimento ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 160/2010 con le modalità di cui all'art. 53 L.R. 24/2017 per ampliamento deposito automezzi e realizzazione di nuovo fabbricato uso deposito materiali e automezzi con contestuale richiesta di rilascio di permesso di costruire e valutazione progetto VVF Ditta Avola. Determinazioni di competenza, Valutazione ambientale e parere sismico.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Esprime*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna¹, *le determinazioni di competenza* nell'ambito del procedimento avviato dal Suap Unione Reno Galliera ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 160/2010 nelle modalità previste dall'art. 53, comma 1, lett. b), L.R. n. 24/2017 relativo all'ampliamento deposito automezzi e realizzazione di nuovo fabbricato uso deposito materiali e automezzi con contestuale richiesta di rilascio di permesso di costruire e valutazione progetto VVF. Detto parere viene espresso sulla base delle considerazioni richiamate in dettaglio nella *Relazione istruttoria*², predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ed allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito indicati:

“Riserva n. 1 relativa alle modifiche alla classificazione dell’area e coerenza con la pianificazione sovraordinata:

Si chiede di contenere quanto più possibile l’area oggetto di ampliamento in territorio rurale attraverso una revisione progettuale finalizzata a minimizzare significativamente le superfici da destinare ai fabbricati che si chiede di concentrare quanto più possibile all’interno dell’ambito attualmente classificato come R e/o comunque a ridosso dei fabbricati esistenti, destinando il resto dell'area ad attività che non comportino edificazione. Si chiede altresì di massimizzare la superficie permeabile e di contenere il più possibile l’abbattimento delle alberature esistenti;

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 del vigente Statuto dell'Ente.

² Acquisita in atti con P.G. n. 19060 del 31.03.2021 - Fasc. 8.2.2.2/5/2020.

Riserva n. 2 relativa alla modifica alla disciplina generale dell'ambito agricolo periurbano:

Si chiede di eliminare la proposta di modifica all'art. 13 del PSC in quanto si configura come modifica di "carattere generale" che incide sulla disciplina del territorio rurale la cui competenza è assegnata ai sensi dell'art. 41, comma 6, lettera h) della LR 24/2017 al Piano territoriale metropolitano (PTM);

Riserva n. 3 relativa alla coerenza delle funzioni ammesse:

Al fine di garantire la coerenza con la LR 24/2017 e rilevato che, in caso di futura dismissione, l'area sarà soggetta alla disciplina del Piano Territoriale Metropolitano PTM come eventualmente integrata dal PUG si chiede di eliminare, dalla proposta di modifica dell'art. 35 del RUE, le prescrizioni particolari che consentono la possibilità di riconvertire l'area per altre funzioni diverse da quelle ammissibili in territorio rurale;

Riserva n. 4 relativa alla Convenzione urbanistica:

Poiché il procedimento non prevede convenzione urbanistica, si chiede di prevedere l'attuazione dell'intervento attraverso ID convenzionato al fine di precisare puntualmente gli oneri a carico dell'attuatore esplicitando anche la motivazione della monetizzazione delle dotazioni e prevedere eventualmente anche apposite fidejussioni. Si evidenzia anche quanto indicato anche nel parere di ARPAE Distretto e pertanto si chiede di inserire tra gli oneri a carico dell'attuatore l'obbligo di allaccio alla pubblica fognatura.

Ulteriori segnalazioni

Con Delibera del consiglio metropolitano n. 42 del 23/12/2020 è stato adottato il Piano Territoriale Metropolitano (PTM) il quale prevede, al comma 9 dell'art. 5.3, che i Comuni provvedano, a far data dall'adozione del PTM, all'accantonamento della quota del 50% delle risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, dal contributo straordinario e dalle monetizzazioni per tutti gli interventi di cui al comma 2 dello stesso art. 5.3.

Si chiede, pertanto, al Comune di accantonare la quota del 50% delle risorse di cui sopra o, in alternativa, di dichiarare qualora ne ricorrano i presupposti, anche a seguito della revisione del progetto e della conseguente modifica dell'area di ampliamento, che gli interventi non siano da assoggettare a tale disposizione o che siano riconducibili al comma 3 dell'art. 5.3 attestando a tal fine l'avvenuta stipulazione di accordi con il soggetto privato ai sensi dell'art. 18 della legge regionale Emilia-Romagna n. 20/2000

antecedenti alla data di adozione del PTM o altri atti eventualmente già deliberati ai sensi delle vigenti disposizioni normative di fonte statale e regionale in materia edilizia.

2. *esprime*, inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale* sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) del Progetto in esame, sulla base della *proposta di parere motivato resa da ARPAE Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana (AACM)* di Bologna³, allegata alla suddetta Relazione istruttoria nei termini che seguono:

“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulla ValSAT, condizionata al recepimento delle riserve sopra esposte, del parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (allegato B) e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella “Relazione istruttoria” dell'AAC Metropolitana di ARPAE (allegato A), rispetto ai temi: permeabilità, superficie di laminazione e allaccio in fognatura.

Ai sensi della succitata Direttiva Regionale D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016, il Comune, una volta approvata la variante, la relativa Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio, è tenuto a pubblicarli sul proprio sito WEB ed a trasmetterli alla Città metropolitana.”;

3. formula, altresì, il *parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio*⁴, che si allega alla suddetta Relazione istruttoria (Allegato B);
4. dispone la trasmissione del presente provvedimento al Suap Unione Reno Galliera per la conclusione del procedimento in esame.

Motivazioni:

La L.R. n. 24/2017 vigente prevede per i Comuni, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. e), la possibilità di approvare, nella fase del periodo transitorio, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUG), gli atti negoziali ed i procedimenti speciali relativi a progetti che comportano l'effetto di variazione agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

³ Acquisito agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 18442 del 29.03.2021.

⁴ P.G. n. 19091 del 31.03.2021.

L'art. 53 della medesima L.R. n. 24/2017 disciplina il “Procedimento unico”, che prevede, in particolare, ai sensi del comma 1, lett. b), l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo degli interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività. Si applica altresì l'art. 8 D.P.R. 160/2010.

La proposta presentata prevede l'ampliamento dell'attuale sede della Società Cooperativa Avola srl, specializzata nella realizzazione di aree verdi, parchi e giardini, nonché in allestimenti a verde per manifestazioni ed eventi. L'intervento in oggetto nasce dalle esigenze di ampliare l'attività esistente sia nel tradizionale settore della manutenzione del verde e dell'ingegneria naturalistica, che nei più recenti settori dei lavori edili e stradali e degli impianti sportivi. L'area oggetto di intervento si estende su una superficie fondiaria complessiva di mq. 18.278, di cui circa mq. 10.600 costituita dall'area occupata attualmente dall'azienda e la restante parte da un'area agricola adiacente che si intende anettere. Attualmente la sede dell'azienda è costituita da un capannone ed una palazzina uffici, per una superficie utile lorda di circa mq. 2.066.

Il progetto prevede la realizzazione di mq. 2.215 di nuova capacità edificatoria, di cui mq. 1540 destinati ad un nuovo fabbricato in ampliamento dell'esistente deposito automezzi che verrà destinato ad officina e magazzino con sala riunioni, realizzato in sostituzione della demolizione di un'officina e della serra esistenti. Detto fabbricato in progetto si svilupperà su 2 piani fuori terra a cui si aggiungono mq. 170 di tettoie a sbalzo per il ricovero di mezzi operativi. Inoltre, l'intervento prevede di anettere alla sede dell'azienda anche un'area agricola adiacente, prevedendo la realizzazione di un nuovo fabbricato articolato su due piani fuori terra sarà destinato a serra e a rimessaggio automezzi, attrezzature e materiali per l'attività di lavoro stradale ed edile, per una superficie utile lorda pari a circa 680 mq, che include al primo piano anche un alloggio per il custode, di superficie pari a 75 mq e 180 mq di tettoie a sbalzo. Verrà realizzata anche un'area a cielo aperto per lo scarico/carico delle ramaglie ed un'isola ecologica a cielo aperto.

La variante agli strumenti urbanistici comunali consiste in una modifica cartografica e normativa al RUE al fine di disciplinare in modo univoco l'area di progetto quale nuovo “Ambito agricolo periurbano speciale (attività di manutenzione e cura del verde pubblico e privato, impianti sportivi e lavori edili stradali)” ed integrando l'art.35 delle Norme del

Regolamento Edilizio con una scheda specifica. Inoltre prevede lo stralcio dell'ambito R dalla cartografia del PSC e la modifica dell'art. 13 – “Sistema delle unità di paesaggio” delle NTA del PSC, al paragrafo 2, che riguarda le politiche da perseguire per il “Dosso della Galliera”, inserendo un nuovo indirizzo, tra quelli indicati dal PSC, al fine di consentire gli interventi proposti nel presente progetto, poiché in contrasto con la normativa vigente.

Tanto premesso, l'Amministrazione precedente ha comunicato alla Città metropolitana di Bologna, con nota acquisita agli atti con Prot. n. 44016 del 31.08.2020, l'avvio del procedimento previsto ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 160/2010 e dell'art. 53, L.R. n. 24/2017, mediante indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 per l'esame del progetto, rendendo disponibile informaticamente la relativa documentazione tecnica per la preventiva consultazione.

Con nota prot. n. 46718 del 11.09.2020 la Città metropolitana ha richiesto documentazione integrativa pervenuta, in via definitiva e completa, dall'Amministrazione precedente con nota prot. n. 14542 del 10.03.2021.

L'art. 18, L.R. n. 24/2017, inoltre, disciplina le procedure in materia di Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) dei piani urbanistici, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo, nonché alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa. Nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 53, L.R. n. 24/2017, la Città metropolitana di Bologna, in qualità di Autorità competente per la valutazione ambientale ai sensi dell'art. 19, comma 3, lett. b), esprime il proprio parere sulla sostenibilità ambientale acquisendo il parere di Arpa AACM⁵ ai sensi dell'art. 19, comma 4 L.R. 24/2017.

Viene altresì espresso il parere sismico, ai sensi dell'art. 5 L.R. 19/2008, allegato alla Relazione Istruttoria quale parte integrante e sostanziale della stessa⁶.

Tanto premesso, il Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana di Bologna ha esaminato la documentazione costitutiva del progetto in esame ed ha predisposto la Relazione istruttoria⁷, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nella quale vengono espresse le determinazioni richiamate nel dispositivo del presente atto.

⁵ Vedi nota n. 3.

⁶ Vedi nota n. 4.

⁷ Vedi nota n. 2.

Per tutto quanto sopra esposto, si approvano i contenuti della Relazione istruttoria e relativi allegati costitutivi e si richiama tutto quanto non espressamente riportato nel presente atto, disponendone, altresì, la trasmissione al Suap Unione Reno Galliera, per la conclusione del procedimento in esame.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'art. 33⁸, comma 2, lett. g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile e Viabilità.

Si precisa, inoltre, che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito agli atti il parere⁹ del Responsabile Servizio Pianificazione Urbanistica dell'Area Pianificazione Territoriale in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

Allegato n. 1: Relazione istruttoria (P.G. n. 19060 del 31.03.2021) corredato da:

- ALLEGATO A: Proposta di parere motivato fornito da ARPAE-AACM (P.G. n. 18442 del 29.03.2021);

⁸ L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

⁹ Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

- ALLEGATO B: Parere espresso in materia di vincolo sismico (P.G. n. 19091 del 31.03.2021).

Il Sindaco Metropolitan
VIRGINIO MEROLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).